



**COMUNE
DI
EDOLO (BS)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 39 DEL 24/10/2014**

INDICE

- ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA
- ART. 3: AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
- ART. 4: MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA
- ART. 5: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE
- ART. 6: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO
- ART. 7: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO
- ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI
- ART. 9: PRESENZE
- ART. 10: SOSPENSIONE E REVOCA
- ART. 11: SCAMBIO DI POSTEGGIO
- ART. 12: SUBINGRESSO
- ART. 13: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 14: ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE
- ART. 15: FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
- ART. 16: NORME IGIENICO SANITARIE
- ART. 17: PUBBLICITA' DEI PREZZI
- ART. 18: SANZIONI
- ART. 19: DIRITTI ACQUISITI
- ART. 20: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
- ART. 21: ABROGAZIONE
- ART. 22: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato in attuazione di quanto previsto da:

- D.LGS. 31 marzo 1998 n. 114 ;
- D. LGS. 26 marzo 2010 n. 59 ;
- L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. 03 dicembre 2008 n. VIII/8570 ;
- DGR 25 novembre 2009 n. VIII/10615;
- DGR 13 gennaio 2010 n. VIII/11003;
- INTESA STATO-REGIONI 5 luglio 2012 - Rep. Atti n. 83/CU.

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nel piazzale Brigata Alpina Orobica nell'ambito dell'area definita dalla planimetria visionabile presso l'ufficio commercio, con cadenza settimanale nella giornata di martedì osservando l'orario di vendita dalle ore 07,00 alle ore 12.30.
2. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale dalle ore 6,00, fermo restando il vincolo di non intralciare l'entrata ed il posizionamento degli altri operatori, ed è fatto obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizia entro le ore 14.00. Per particolari fattispecie, ricorrenze o necessità, con apposita ordinanza sindacale, possono essere stabiliti orari diversi.
3. Ogni operatore ha altresì l'obbligo di idonea assicurazione per danni da incendio causati da propri mezzi e/o strutture o altro.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

1. L'area complessiva del mercato, di complessivi mq. 4200 circa, è strutturata in totali n° 65 posteggi riservati agli operatori per il commercio su area pubblica e n° 1 posteggio riservato a produttore agricolo. L'area attrezzata (con possibilità di allaccio al servizio di energia elettrica e acquedotto) è identificata nell'attuale planimetria dal numero 1 al numero 11, dal numero 47 al numero 56 ed il numero 65. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato capace di garantire il miglior servizio, sono determinate le seguenti tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori:

- a. n° 16 posteggi sono riservati alla vendita di generi appartenenti al SETTORE ALIMENTARE e più precisamente i posteggi identificati sull'attuale planimetria con i numeri 7, 9, 10, 17, 22, 24, 27, 33, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 58 e 65 ;
- b. n° 29 posteggi sono riservati alla vendita di generi appartenenti al SETTORE NON ALIMENTARE CON TIPOLOGIA MERCEOLOGICA "ABBIGLIAMENTO" (abbigliamento uomo, donna, bambino, maglieria, abbigliamento sportivo e simili) e più precisamente i posteggi identificati sull'attuale planimetria con i numeri 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 54, 57, 59, 60 e 63;
- c. n° 20 posteggi sono riservati alla vendita di generi appartenenti al SETTORE NON ALIMENTARE CON TIPOLOGIA MERCEOLOGICA "DIVERSA DA ABBIGLIAMENTO" (borse, pelletteria, calzature, cappelli, intimo, calze, bigiotteria, casalinghi, ferramenta, articoli per la casa, fiori, articoli per la pulizia della persona e/o della casa e simili) e più precisamente i posteggi identificati sull'attuale planimetria con i numeri 1, 4, 8, 11, 14, 18, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 46, 49, 55, 56, 61, 62 e 64;

2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le Associazioni di categoria.

3. La Polizia Locale mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.
4. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Comune può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dallo SUAP previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone o società di capitali regolarmente costituite o cooperative, può avere in concessione un massimo di due posteggi.
3. Fermo restando i diritti acquisiti dagli attuali titolari, l'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi (art. 2 del presente Regolamento). L'operatore titolare di posteggio che intende cambiare o integrare il proprio settore o la propria tipologia merceologica deve chiederne preventivo nulla osta al Responsabile dell'ufficio commercio che ne valuterà la richiesta anche sulla base della presenza o meno sul mercato di tale tipologia merceologica.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lo SUAP provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
5. Per finalità di pubblicità notizia, lo SUAP trasmette alle Associazioni di categoria copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
7. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
 - a. i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - c. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
 - d. la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
 - e. il settore e/o i settori merceologici e la rispettiva tipologia merceologica e/o le rispettive tipologie merceologiche.
8. Fino al recepimento nella legislazione regionale di quanto previsto dal D. LGS. 26 marzo 2010 n. 59 e dall'INTESA STATO-REGIONI 5 luglio 2012 - Rep. Atti n. 83/CUe, nella formulazione della graduatoria il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a. maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;

- b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 L.R. 6/2010;
- c. anzianità di registro delle imprese;
- d. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
- e. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Successivamente si applicherà pertanto quanto previsto dalla normativa statale e regionale.

- 9. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande lo SUAP pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi allo SUAP entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.
- 10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 4: MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

- 1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dall'apposita ordinanza sindacale, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 5: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

- 1. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 6: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

- 1. Il Comune può affidare alle Associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

2. Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.
3. In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - le merci appese non possono superare in proiezione a terra la superficie autorizzata;
 - le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
 - è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
 - esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
 - il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
 - è vietato l'uso di gruppi elettrogeni e/o sistemi alternativi di alimentazione elettrica, salvo accumulatori e simili;
 - il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato **perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.**

ART. 7: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
4. Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente o al trasferimento di tutto o di parte del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a. anzianità presenza sul posteggio (anzianità storica acquisita dai precedenti dante causa);
- b. anzianità di presenza sul mercato (anzianità di presenza sul mercato della ditta al momento del posteggio);
- c. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate alla predisposizione dell'area ai servizi elettrici e/o idrici, a particolari esigenze legate ai mezzi degli operatori, nonché ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro le ore 8.00 sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di tipo itinerante o su posteggio purché di giornata ed orari diversi dal martedì, che vantino il maggior numero di presenze. In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
2. L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi nell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 9: PRESENZE

1. Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato (gli agenti della Polizia Locale che operano nel mercato) procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
2. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - le assenze dei titolari di posteggio;
 - le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 10: SOSPENSIONE E REVOCA

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, della pavimentazione e del patrimonio arboreo.

3. Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali ed il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, della pavimentazione e del patrimonio arboreo, il Comune provvederà al ripristino addebitandone poi i costi all'operatore responsabile.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Lo SUAP revoca l'autorizzazione:
 - a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
 - b. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali e professionali, ovvero siano venuti meno gli adempimenti agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali di cui all'articolo 21 della L.R. 6/2010 e s.m.i., ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
 - d. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
6. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato, dal settore commercio del Comune.
7. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi. Il Comune revoca la concessione anche nei casi previsti dall'art. 8 del regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico tra i quali è previsto il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico previo diffida.

ART. 11: SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Responsabile dell'ufficio commercio.
2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
3. Lo SUAP, verificate le necessarie compatibilità inerenti sia le dimensioni dei posteggi, sia la distribuzione merceologica che ne consegue, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 12: SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa.
2. Il subingresso è ammesso nel rispetto del settore merceologico del posteggio stesso secondo lo schema sottostante:

SETTORE MERCEOLOGICO	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ATTUALE	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA AMMESSA NEL SUBINGRESSO
ALIMENTARE	//	TUTTE LE ALIMENTARI (fermo restando il vincolo della posizione dell'area attrezzata)
NON ALIMENTARE	"ABBIGLIAMENTO"	"ABBIGLIAMENTO" e "DIVERSA DA ABBIGLIAMENTO"
NON ALIMENTARE	"DIVERSA DA ABBIGLIAMENTO"	"DIVERSA DA ABBIGLIAMENTO", (accessori abbigliamento, intimo, pelletteria, calzature, piante e fiori, articoli per la casa, igiene della casa e della persona, ferramenta, calze etc - NON VESTIARIO/MAGLIERI A IN SENSO STRETTO)

3. Qualora un operatore appartenente alla tipologia merceologica "ABBIGLIAMENTO" ottenga dal Responsabile dell'ufficio commercio il cambio merceologico o ceda in gestione o in proprietà a qualsiasi titolo alla tipologia merceologica "DIVERSA DA ABBIGLIAMENTO", non sarà più possibile il ritorno alla categoria di origine nel rispetto dello schema sopra riportato.
4. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta allo SUAP e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.
7. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 13: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. LGS. 228/2001, è riservato n. 1 posteggio mercatale per la vendita dei soli prodotti derivanti dalla propria attività. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori su area pubblica secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 del presente Regolamento. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi.
2. Fermo restando i diritti acquisiti dagli attuali titolari, tali posteggi possono essere dati in concessione per un periodo massimo di quattro mesi nell'anno solare per la vendita dei soli prodotti derivanti dalla propria attività. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali ed in subordine ai prodotti tipici provinciali. Qualora vi siano più domande rispondenti ai precedenti criteri di assegnazione il posteggio verrà assegnato in ordine alle presenze acquisite e successivamente nel rispetto dell'anzianità di iscrizione alla CCIAA.

ART. 14: ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

1. Non sono istituiti posteggi riservati ad operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore. Eventuali istanze sono valutate alla stregua dell'occupazione suolo pubblico dalla Polizia Locale.

ART. 15: FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Qualora non sia istituita la commissione consultiva, il Comune sente obbligatoriamente le Associazioni dei consumatori e degli utenti e delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale sulle questioni di cui al successivo comma.
2. La commissione, o qualora non sia stata istituita, le Associazioni di cui al comma precedente, è/sono sentita/e in riferimento:
 - a. alla programmazione dell'attività;
 - b. alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c. alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e. alla predisposizione dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 16: NORME IGIENICO SANITARIE

1. Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati e delle strutture espositive adibiti alla vendita e/o somministrazione di alimenti, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle normative

igienico sanitarie statali e regionali con particolare riferimento all'ordinanza MIN. SAN. 03.04.2002 e ss.mm.ii., oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 17: PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.
3. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura, nonché le norme previste in caso di vendite promozionali, saldi o similari.

ART. 18: SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal D. LGS. 114/98 e dalla L.R. 6/2010 e s.m.i, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

ART. 19: DIRITTI ACQUISITI

1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. 6/2010 e s.m.i.

ART. 20: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. LGS. 114/98, alla L.R. 6/2010 e s.m.i., al D.LGS. 26 marzo 2010 n. 59, all'INTESA STATO-REGIONI 5 luglio 2012 - Rep. Atti n. 83/CU ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 21: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche relative al mercato settimanale.

ART. 22: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

